

STATUTO

PAPA KAROL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VILAFRATI PA VIA P. NENNI 1

Numero REA: PA - 319329

Codice fiscale: 06411020826

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 22-04-2015 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" al repertorio numero 262 raccolta n.188	
	STATUTO DELLA "PAPA KAROL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI	
	ART. 1) E' costituita la società cooperativa sociale, a mutualità prevalente ai sensi dell'art. 2512 c.c., e nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 1 lettere A) e B) l.381/91, con adozione delle norme della società a responsabilità limitata, ai sensi dell'art. 2522, comma 2, c.c. denominata: "PAPA KAROL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".	
	La società è retta dalle disposizioni legislative sulle cooperative, ed in particolare dalle disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381, nonché dalle norme del presente atto costitutivo.	
	La società intende operare quale "cooperativa a mutualità prevalente", in conformità alle prescrizioni ed ai limiti di cui agli articoli 2512, 2513 e 2514 c.c.	
	Nello svolgimento delle attività di cui infra, condotte nello spirito dello scopo mutualistico prevalente previsto dall'art.2512 c.c., la Cooperativa è in grado di fornire ai propri soci beni o servizi a condizioni di vantaggio rispetto a quelle offerte dal mercato, nonché di procurare ai soci condizioni di lavoro più favorevoli di quelle offerte dal mercato perseguendo l'obiettivo della piena occupazione.	
	Nello svolgimento dei rapporti mutualistici la società rispetta il principio della parità di trattamento tra i soci	

	cooperatori.	
	La società cooperativa può svolgere la propria attività anche	
	nei confronti di terzi non soci ai sensi dell'art. 2521 c.c.	
	E' fatto divieto alla società di:	
	a) distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse	
	massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti	
	e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;	
	b) remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscri-	
	zione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti ri-	
	spetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	c) distribuire le riserve tra i soci sia durante la vita del-	
	la società che al suo scioglimento.	
	In caso di scioglimento della società, questa deve devolvere	
	l'intero suo patrimonio, dedotto soltanto il capitale sociale	
	e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici	
	per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di ri-	
	serve indivisibili, di devoluzioni del patrimonio residuo e	
	di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mu-	
	tualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazio-	
	ne, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.	
	Qualora la società cooperativa dovesse superare i limiti pre-	
	visti dall'articolo 2519 c.c. l'assemblea dei soci dovrà es-	
	sere, senza indugio, convocata per adeguare il presente atto	
	costitutivo alla normativa in tema di società per azioni, in	

	quanto compatibile.	
	ART. 2) La società ha durata fino 31 dicembre 2100, ma potrà	
	essere prorogata a norma di legge.	
	ART. 3) La società cooperativa sarà iscritta a cura dell'or-	
	gano amministrativo nell'apposito albo previsto dall'art.	
	2512 c.c. presso il quale depositerà annualmente i bilanci.	
	ART. 4) La società ha sede in Villafrati, all'indirizzo ri-	
	sultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro	
	delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter disp. att. del codi-	
	ce civile.	
	L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere	
	ovunque unità locali operative (per esempio succursali, fi-	
	liali o uffici amministrativi senza stabilire rappresen-	
	za), ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Co-	
	mune sopra indicato; spetta, invece, ai soci decidere, a	
	norma del successivo art. 34, il trasferimento della sede in	
	Comune diverso da quello attuale.	
	ART. 5) Il domicilio dei soci per quel che concerne i loro	
	rapporti con la società è quello risultante dal libro soci.	
	ART. 6) La cooperativa si propone di esercitare la propria	
	attività secondo i principi di mutualità prevalente così come	
	definiti dall'art.2512 c.c., ovvero svolgendo, in via prefe-	
	renziale in favore dei soci cooperatori e avvalendosi in via	
	prevalente delle prestazioni lavorative e degli apporti di	
	beni e servizi di questi ultimi, le seguenti attività:	

	A) l'organizzazione e la gestione di servizi socio-assisten-	
	ziali ed educativi a favore di singoli e della collettività	
	nonchè di progetti per il recupero, l'assistenza o l'inseri-	
	mento anche lavorativo di minori in età lavorativa in situa-	
	zioni di difficoltà familiare o di persone svantaggiate;	
	1. l'organizzazione e la gestione di strutture adibite al-	
	l'attività sanitaria, socio-sanitaria, socio-culturale, so-	
	cio-assistenziale, educativa e ricreativa per bambini, giova-	
	ni, anziani, immigrati e soggetti in difficoltà;	
	2. la gestione ed il funzionamento dei servizi in favore de-	
	gli anziani e degli handicappati, traumatizzati ed infermi	
	tramite l'assistenza domiciliare, l'istituzione e la gestione	
	di centri sociali e sanitari, la gestione di soggiorni mari-	
	ni, montani e termali, l'assistenza abitativa degli anziani e	
	degli handicappati anche presso ospedali o case di cura, l'i-	
	stituzione di case albergo, l'istituzione di comunità allogg-	
	gio, l'istituzione e la gestione di centri per la riabilita-	
	zione psico-fisica degli handicappati, degli anziani, dei	
	traumatizzati, nonché per tutti coloro che ne possano usu-	
	fruire al bene collettivo dei cittadini, mediante la solidale	
	partecipazione di tutto il gruppo sociale che ad essa fa ri-	
	ferimento;	
	3. la prestazione a terzi di servizi nell'ambito della ge-	
	stione di impianti e strutture sanitarie, educative, ricrea-	
	tive, culturali, formative e assistenziali; la progettazione	

	a mezzo di professionisti qualificati, l'organizzazione e la	
	gestione di attività di animazione per gestanti, bambini, a-	
	dolescenti, giovani, anziani e immigrati, ivi compresa la	
	realizzazione di grandi eventi culturali e ricreativi, feste	
	e fiere;	
	4. la progettazione a mezzo di professionisti qualificati,	
	l'organizzazione e la gestione di asili nido, scuole d'infan-	
	zia, scuole primarie e secondarie, centri gioco, centri ri-	
	creativi estivi, doposcuola, centri educativi, ludoteche e o-	
	gni altro servizio volto all'educazione e all'assistenza del-	
	la prima infanzia e di bambini, adolescenti e giovani; atti-	
	vità e servizi per l'integrazione di minori con disabilità	
	e/o fragilità, sia in ambito scolastico sia extrascolastico;	
	5. la progettazione a mezzo di professionisti qualificati,	
	l'organizzazione e la gestione di centri di aggregazione,	
	centri di attività culturale e ricreativa, ivi compresi sog-	
	giorni estivi e di vacanza, ludoteche, mediateche, centri di	
	documentazione, atelier e ogni altro servizio volto alla for-	
	mazione, informazione, socializzazione e assistenza a favore	
	in particolare di minori e altri soggetti in stato di bisogno;	
	6. la progettazione, l'organizzazione e la gestione di centri	
	diurni, case protette, case di riposo, residenze sanitarie	
	assistite e ogni altro servizio volto all'assistenza, al so-	
	stegno della domiciliarità e all'innalzamento della qualità	
	della vita delle persone anziane e dei soggetti in diffi-	

	coltà, ivi compresi soggiorni sociali e di vacanza e servizi	
	di portierato sociale;	
	7. la gestione di servizi territoriali integrati per l'assi-	
	stenza, l'accompagnamento, l'animazione sociale e culturale a	
	favore di bambini, giovani, adolescenti, immigrati, anziani e	
	soggetti in stato di bisogno, ivi compresi - nel rispetto	
	delle norme vigenti nei diversi istituti - coloro che vivono	
	in strutture quali: carceri, centri di igiene mentale, resi-	
	denze sanitarie assistite, centri per minori orfani o allon-	
	tanati dalle famiglie e centri di accoglienza per immigrati;	
	8. la gestione di attività complementari all'insegnamento a	
	favore dell'integrazione di minori e adulti italiani e stra-	
	nieri, dei figli degli emigrati, dei giovani che rientrano in	
	Italia, di minori stranieri non accompagnati;	
	9. l'organizzazione, il coordinamento, la gestione e la pro-	
	mozione di attività e servizi volti all'inclusione sociale,	
	all'integrazione scolastica, culturale e sanitaria dei mi-	
	granti anche tramite azioni di mediazione interculturale, so-	
	ciale e dei conflitti;	
	10. la gestione di strutture e progetti di accoglienza, pro-	
	tezione e integrazione a favore di migranti, richiedenti pro-	
	tezione internazionale, rifugiati, titolari di permesso di	
	soggiorno per protezione sussidiaria o umanitaria, provveden-	
	do ove necessario anche alla consulenza per l'espletamento	
	delle pratiche finalizzate all'ottenimento di documenti, cer-	

	tificazioni, titoli di soggiorno, eccetera;	
	11. l'organizzazione e la gestione di attività e servizi a	
	favore di persone in condizioni di detenzione o internamento	
	in istituti penitenziari, di soggetti condannati ammessi alle	
	misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno,	
	allo scopo di favorirne l'inserimento sociale e lavorativo;	
	12. l'organizzazione e la gestione di attività e servizi di	
	contrasto e rimozione di ogni forma di discriminazione;	
	13. la promozione e la gestione di attività e servizi di na-	
	tura ricreativa, animativa, culturale, formativa ed educati-	
	va, volte a favorire l'acquisizione, il mantenimento e il re-	
	cupero delle funzioni intellettuali, motorie ed emotive delle	
	persone disabili e in generale delle persone in condizioni di	
	bisogno o svantaggio;	
	14. l'organizzazione e la gestione di corsi, seminari, lezio-	
	ni, dibattiti, conferenze e gruppi di studio per la formazio-	
	ne, la qualificazione e l'aggiornamento professionale nei	
	settori di intervento della cooperativa a favore dei soci,	
	dei dipendenti e di terzi, al fine di elevarne il grado delle	
	prestazioni;	
	15. l'organizzazione, la progettazione a mezzo di professio-	
	nisti qualificati, e la gestione di attività di consulenza a	
	favore di terzi, nell'ambito delle attività e dei servizi sa-	
	nitari, socio-sanitari, socio-culturali, socio-assistenziali,	
	educativi e ricreativi per bambini, giovani, anziani, immi-	

	grati e soggetti in difficoltà; la progettazione, l'organiz-	
	zazione e la gestione di attività e servizi consulenza e for-	
	mazione finalizzata in particolare all'obiettivo della massi-	
	ma integrazione sociale di soggetti bisognosi di intervento	
	sociale, sia per ragioni d'età, di condizioni personali o fa-	
	miliari ovvero di condizioni socio-economiche e culturali;	
	16. l'organizzazione e la gestione di attività e servizi so-	
	cio sanitari e assistenziali a favore di persone in condizio-	
	ni di bisogno e di fragilità, anche attraverso l'intervento	
	di assistenti domiciliari, assistenti familiari e badanti,	
	nonchè di ogni attività e servizio volto alla lotta alla po-	
	vertà e all'esclusione sociale;	
	17. l'elaborazione e la realizzazione di progetti culturali	
	ed educativi, ricerche, studi e sperimentazioni relative alle	
	problematiche educative, culturali e sociali, a carattere na-	
	zionale e internazionale;	
	18. la produzione e la diffusione, a fini didattici e docu-	
	mentaristici o in occasione di manifestazioni socio-cultura-	
	li, di materiale informativo e documentario;	
	19. la partecipazione, per conseguire gli scopi sopra enun-	
	ciati, a procedure pubbliche e private per l'affidamento di	
	servizi e forniture e a qualsiasi altra forma consentita dal-	
	le leggi vigenti; stipulare contratti e convenzioni con ammi-	
	nistrazioni pubbliche e con privati, con strutture sanitarie,	
	sociali e culturali pubbliche e private, con enti di forma-	

	zione pubblici e privati, partecipare ad appalti indetti da	
	soggetti pubblici e privati per assumere servizi inerenti al-	
	l'oggetto sociale;	
	20. l'ideazione e la gestione di progetti educativo-didattici	
	finalizzati in particolare alla divulgazione culturale e	
	scientifica, all'educazione ambientale, all'educazione moto-	
	ria e psicomotoria.	
	B) In collegamento funzionale allo svolgimento delle attività	
	di cui alla precedente lettera A), provvedere alla organizza-	
	zione e gestione - in forma stabile ovvero temporanea - di u-	
	na o più attività produttive ritenute opportune per l'inseri-	
	mento lavorativo dei soci svantaggiati ai sensi dei Decreti	
	applicativi della legge 381/1991 e ss.mm.ii., nell'ambito dei	
	settori industriale, agricolo, artigianale, commerciale, tu-	
	ristico e dei servizi, sia direttamente sia assumendole in	
	convenzione, in appalto o in qualsiasi altra forma consentita	
	dalla legge da enti pubblici e privati, con la possibilità di	
	commercializzare i prodotti così ottenuti in punti vendita al	
	minuto o rivolgendosi alla grande distribuzione, quali per	
	esempio:	
	1. l'organizzazione e la gestione di lavori di pulizia, igie-	
	nizzazione, sanificazione, disinfestazione, derattizzazione, de-	
	blattizzazione e ogni altra attività similare nonchè manuten-	
	zione presso uffici, condomini, piazzali, strade, magazzini,	
	complessi commerciali e industriali sia pubblici sia privati;	

	2. l'organizzazione e la gestione di lavori di giardinaggio e	
	falciatura sia manuale che meccanizzata, la realizzazione e	
	la manutenzione di aree erbose, l'abbattimento di piante,	
	l'esecuzione di trattamenti su argini, aree erbose e sponde	
	di canali;	
	3. la coltivazione di terreni in Italia e all'estero e la	
	raccolta di prodotti della terra, la gestione di serre e im-	
	pianti di sperimentazione, la realizzazione di vivai foresta-	
	li e di essenze, la costruzione di campi e centri sperimenta-	
	li dimostrativi per le attività agro-forestali;	
	4. la realizzazione di opere di forestazione quali la prepa-	
	razione del terreno per rimboschimenti di terreni nudi, ce-	
	spugliati, pascolativi, le opere di coniferazione nei boschi	
	cedui degradati e nei castagneti da frutto, la fornitura e il	
	collocamento a dimora delle piantagioni di latifoglie e resi-	
	nose;	
	5. l'organizzazione e la gestione di lavori e iniziative per	
	la tutela e la valorizzazione delle bellezze naturali, la ge-	
	stione di parchi naturali attrezzati, musei nonchè ogni ini-	
	ziativa volta alla valorizzazione culturale e turistica del	
	territorio;	
	6. l'organizzazione e l'esecuzione anche per conto terzi di	
	lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria in aziende	
	agricole e in terreni adibiti a verde pubblico e privato,	
	nonchè altre aree pubbliche e private, opere di manutenzione	

	minuta in genere; progettazione, realizzazione, installazione	
	e manutenzione di elementi per l'arredo urbano;	
	7. l'organizzazione, la gestione e l'esecuzione di lavori di	
	istituzione e manutenzione di parchi naturali pubblici e pri-	
	vati, formazione di viali e aiuole, aree destinate a verde	
	pubblico, attrezzate turisticamente, tabellatura e recitazio-	
	ne di parchi naturali e riserve integrali, opere di formazio-	
	ne di invasi artificiali destinabili a pesca sportiva, opere	
	di governo e manutenzione delle piante quali potature, dira-	
	damenti, spalcature, formazione di aree di protezione per fo-	
	ri e altre specie vegetali, impianti di orti botanici;	
	8. l'organizzazione, la promozione e la gestione di punti di	
	ristoro, ristoranti, servizi ricettivi e di ospitalità, atti-	
	vità di catering, rivolti in particolare a giovani, studenti,	
	famiglie, migranti, gruppi organizzati e associazioni, nel-	
	l'ambito di progetti per la promozione e la valorizzazione	
	del turismo giovanile, scolastico e sportivo nonchè di pro-	
	getti per lo scambio culturale che promuovano i valori della	
	responsabilità sociale, dell'amicizia e della solidarietà tra	
	i popoli;	
	9. l'organizzazione e la gestione di servizi di qualsivoglia	
	natura, tra cui il trasporto di cose e persone da effettuarsi	
	con qualsiasi mezzo, nonchè il servizio di trasporto alunni	
	nel rispetto della vigente normativa in materia, servizi di	
	facchinaggio e trasloco sia manuale sia meccanizzato.	

	La cooperativa potrà inoltre:	
	- partecipare a gare, bandi pubblici, trattative private, ed	
	altre forme di affidamento di lavori per la fornitura di beni	
	e servizi inerenti l'oggetto sociale, ad Enti Pubblici e/o	
	Privati e svolgere anche per gli stessi attività di monito-	
	raggio, censimento, studi e ricerca nel territorio.	
	La cooperativa potrà svolgere ogni altra attività connessa	
	all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento	
	degli scopi sociali, nonchè compiere tutte le operazioni im-	
	prenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili per	
	la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque, sia diret-	
	tamente che indirettamente attinenti al medesimo.	
	Infine, per il raggiungimento dei fini sociali può ancora:	
	- provvedere all'acquisto e/o all'affitto di immobili e loca-	
	li in genere, idonei per lo svolgimento delle attività socia-	
	li;	
	- acquistare, prendere in affitto macchinari, mezzi di tra-	
	sporto, attrezzature e pertinenze varie, idonee allo svolgi-	
	mento delle attività sociali;	
	- stipulare convenzioni con personale specializzato, ove non	
	ve ne sia disponibile tra i soci, qualora si renda necessario	
	o utile per il migliore funzionamento della società;	
	- compiere ogni azione mutualistica e svolgere in genere tut-	
	te le attività sociali utili al raggiungimento dei fini so-	
	ciali.	

	Per il conseguimento di tutti gli scopi sopra detti, la coo-	
	perativa potrà usufruire di contributi, sussidi, finanziamen-	
	ti agevolati e di tutte le provvidenze in genere previsti	
	dalle leggi emanate ed emanande, da Enti Pubblici Locali,	
	Provinciali, Regionali, Nazionali e della Comunità Europea.	
	Tutte le predette attività verranno svolte nel rispetto delle	
	norme vigenti in materia.	
	ART. 7) La società cooperativa può svolgere la propria atti-	
	ività anche nei confronti di terzi non soci ai sensi dell'art.	
	2521 c.c.	
	CAPITALE SOCIALE	
	ART. 8) Il capitale sociale è ripartito in un numero illimi-	
	tato di quote del valore nominale ciascuna di euro 25,00	
	(venticinque virgola zero zero).	
	SOCI	
	ART. 9) Il numero dei soci è illimitato; non può essere	
	inferiore al minimo stabilito dalla legge, così come previsto	
	dall'art. 2522 c.c.	
	ART. 10) Possono essere soci tutti coloro che condividano	
	i fini dell'oggetto sociale, che intendano partecipare atti-	
	vamente alla gestione comunitaria delle attività sociali per	
	il raggiungimento del fine per cui la cooperativa sociale è	
	stata costituita e che non abbiano interessi contrastanti con	
	quelli della Società, che non esercitino in proprio imprese	
	identiche o affini con quella della Società e che si impegni-	

	no ad osservare e a favorire il conseguimento dello scopo mu-	
	tualistico della Società.	
	La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è li-	
	mitata all'ammontare delle quote sottoscritte.	
	ART. 11) Chi intende essere ammesso come socio dovrà pre-	
	sentare all'Organo di Amministrazione domanda scritta e la	
	procedura di ammissione verrà regolata ai sensi dell'articolo	
	2528 c.c.	
	ART. 12) I nuovi soci dovranno versare la tassa di ammissione	
	il cui ammontare verrà determinato di anno in anno, dall'Or-	
	gano di Amministrazione, e sottoscrivere la quota sociale che	
	hanno proposto di conferire.	
	Essi sono obbligati:	
	a) al versamento immediato della tassa di ammissione;	
	b) al versamento della quota sottoscritta con le modalità e	
	nei termini previsti dal presente Statuto;	
	c) al versamento del sovrapprezzo, eventualmente determinato	
	dall'assemblea, su proposta degli amministratori;	
	d) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni, e	
	delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	e) a partecipare all'attività dell'impresa sociale a seconda	
	delle necessità della stessa e delle proprie attitudini.	
	RECESSO - ESCLUSIONE - MORTE DEL SOCIO	
	ART. 13) La qualità di socio si perde per recesso, esclu-	
	sione o per causa di morte.	

	ART. 14) Oltre che nei casi previsti dall'art. 2532 c.c.,	
	può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non voglia o non possa più partecipare al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali.	
	Spetta all'Organo di Amministrazione constatare se ricorrono	
	i motivi che, a norma della legge e del presente statuto,	
	legittimino il recesso. Il recesso non può essere parziale.	
	ART. 15) L'esclusione sarà deliberata dall'Organo Amministra-	
	tivo, oltre che in tutti i casi previsti dall'art. 2533 c.c.,	
	nei confronti del socio:	
	a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto,	
	dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adot-	
	tate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consen-	
	tano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;	
	b) che senza giustificato motivo si renda moroso nel versa-	
	mento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di e-	
	ventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;	
	c) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o	
	contraria agli interessi sociali;	
	d) che in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali,	
	alla Cooperativa, o fomenti, in seno ad essa, dissidi e di-	
	sordini pregiudizievoli.	
	L'esclusione diventa operante dopo sessanta giorni dalla co-	
	municazione della delibera di esclusione.	

	ART. 16) In caso di morte del socio gli eredi hanno diritto	
	alla liquidazione della quota. Gli eredi, provvisti dei re-	
	quisiti per l'ammissione alla società, possono subentrare	
	nella partecipazione del socio deceduto entro sessanta giorni	
	dal decesso, previa domanda di ammissione da presentare al-	
	l'Organo amministrativo, con le modalità di cui al presente	
	statuto. Nell'ipotesi di una pluralità di eredi questi debbo-	
	no nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia	
	divisibile e che la divisione sia autorizzata dall'organo	
	amministrativo.	
	ART. 17) I soci receduti, esclusi e gli eredi del socio de-	
	funto, che non vogliono o non abbiano i requisiti per entrare	
	in società, hanno diritto alla liquidazione della quota sulla	
	base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il	
	recesso, l'esclusione o la morte del socio, a norma dell'art.	
	2535 c.c.	
	La liquidazione delle partecipazioni sociali, eventualmente	
	ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale,	
	avviene ad opera dell'Organo amministrativo ai sensi dell'ar-	
	ticolo 2535 c.c..	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,	
	ove versato, e qualora sussista nel patrimonio della società	
	e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale.	
	TRASFERIMENTO DELLE QUOTE SOCIALI	
	ART. 18) Le quote dei soci operatori non possono essere ce-	

	dute con effetto verso la società se la cessione non è auto-	
	rizzata dall'organo amministrativo, a norma dell'art. 2530	
	c.c.. Il socio che intende trasferire la propria quota, sia a	
	titolo oneroso che gratuito, deve darne comunicazione all'Or-	
	gano Amministrativo con lettera raccomandata.	
	Il provvedimento, con cui l'Organo Amministrativo concede o	
	nega l'autorizzazione al trasferimento, deve essere motivato	
	e comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento	
	della richiesta. Decorso tale termine il socio è libero di	
	trasferire la propria partecipazione e la società deve iscri-	
	vere nel libro soci l'acquirente che abbia i requisiti previ-	
	sti per divenire socio. In caso di diniego il socio, entro	
	sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può pro-	
	porre opposizione al Tribunale. E' fatto salvo il diritto del	
	socio di recedere dalla società, con preavviso di novanta	
	giorni.	
	PATRIMONIO SOCIALE	
	ART. 19) II patrimonio della società è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile e formato da un	
	numero illimitato di quote ciascuna di valore nominale di	
	euro 25,00 (venticinque virgola zero zero).	
	Nessun socio potrà possedere una quota tale il cui complessi-	
	vo valore superi i massimi stabiliti dalla legge;	
	b) dalla riserva legale, alla quale è destinato almeno il	
	trenta per cento degli utili netti annuali o la diversa per-	

	centuale prevista dalla legge.	
	c) dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi	
	di gestione di cui appresso;	
	d) da eventuali riserve straordinarie formate dal sovrapprez-	
	zo, nonchè da eventuali accantonamenti di utili;	
	e) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa	
	per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi	
	sociali. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la	
	società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei	
	limiti delle quote sottoscritte.	
	Le riserve non possono essere ripartite fra i soci.	
	ART. 20) Il capitale sociale può essere costituito anche me-	
	diate conferimenti di beni in natura e di crediti, per le	
	cui modalità di conferimento si applicano le disposizioni in	
	materia previste dal codice civile.	
	ART. 21) L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentu-	
	no dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrati-	
	vo, deve provvede alla redazione del bilancio nelle forme e	
	con i criteri stabiliti dal codice civile, nonchè indicare	
	specificatamente, nelle relazioni previste dagli articoli	
	2428 e 2429 c.c., i criteri seguiti nella gestione sociale	
	per il conseguimento dello scopo mutualistico.	
	L'Assemblea che approva il bilancio, delibera sulla sorte	
	dell'avanzo netto di gestione; una volta effettuati gli ac-	

	cantonamenti obbligatori per legge, la residua parte degli u-	
	tili netti può essere destinata, nell'ordine, a remunerazione	
	degli strumenti finanziari, alla rivalutazione del capitale	
	sociale, alla ripartizione dei ristorni tra i soci cooperato-	
	ri, alla distribuzione dei dividendi ai soci nei limiti pre-	
	visti dagli articoli 2514 e 2545-quinquies c.c.	
	Nel caso di residui passivi l'Assemblea delibera sulla coper-	
	tura perdite.	
	ART. 22) I residui attivi annuali risultanti dal bilancio sa-	
	ranno così destinati: a) in misura non inferiore al trenta	
	per cento (30%), o alla diversa percentuale prevista dalla	
	legge, al fondo di riserva legale, mai divisibile tra i so-	
	ci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società	
	che all'atto del suo scioglimento; b) ai fondi mutualistici	
	per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, ai sensi	
	e con le modalità previste dalle leggi in materia; c) nella	
	misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bi-	
	lancio ai fini mutualistici;	
	d) all'erogazione di un dividendo ai soci operatori nella	
	misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bi-	
	lancio, e che non potrà superare, in ogni caso, l'interesse	
	massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti	
	e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;	
	e) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che appro-	
	va il bilancio ad aumento gratuito del capitale sociale sot-	

	toscritto e versato, nel tassativo limite massimo della va-	
	riazione dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al	
	consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dal-	
	l'Istituto Nazionale di statistica (Istat) per il periodo	
	corrispondente a quello dell'esercizio in cui gli utili stes-	
	si sono stati prodotti;	
	Il criterio di imputazione delle somme che la cooperativa	
	potrà attribuire ai soci a titolo di ristorni sarà determina-	
	to proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mu-	
	tualistici.	
	ART. 23) Alla chiusura dell'esercizio sociale, sulla scorta	
	delle risultanze di bilancio, la società rileverà la percen-	
	tuale dei ristorni da attribuire ai soci (positivi e negati-	
	vi) sulla scorta della percentuale dell'attività e/o transa-	
	zioni operate con i soci rispetto a quelle totali, e comunque	
	nei limiti di legge.	
	Accertati i ristorni la società potrà deliberare (in caso di	
	ristorni positivi) in alternativa:	
	1) di distribuirli in denaro o in natura;	
	2) di distribuirli mediante aumento proporzionale delle quote	
	possedute.	
	ASSEMBLEA	
	ART. 24) Le decisioni dei soci debbono essere adottate me-	
	diate deliberazione assembleare nel rispetto del metodo col-	
	legiale. A tal fine l'assemblea deve essere convocata dal-	

	l'Organo Amministrativo nel Comune ove è posta la sede socia-	
	le. L'assemblea viene convocata dall'organo di amministrazio-	
	ne, con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello	
	fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero, a	
	mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari ido-	
	neo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatti	
	pervenire ai soci al domicilio o recapito risultante dal li-	
	bro dei soci.	
	ART. 25) Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati	
	il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle ma-	
	terie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere	
	prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il	
	caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione	
	l'assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque	
	anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze	
	previste per la prima convocazione.	
	ART. 26) In mancanza di formale convocazione l'assemblea si	
	reputa regolarmente costituita quando a essa partecipa la to-	
	talità dei soci e l'amministratore ed i sindaci, se nominati,	
	siano presenti o informati e nessuno si oppone alla tratta-	
	zione degli argomenti all'ordine del giorno.	
	SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA	
	ART. 27) L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o	
	dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.	
	In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea	

	sarà presieduta dal Vicepresidente del Consiglio di Ammini-	
	strazione, ovvero dalla persona eletta con il voto della mag-	
	gioranza dei presenti.	
	Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare	
	costituzione della stessa, accertare l'identità e la legitti-	
	mazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento del-	
	l'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle vota-	
	zioni.	
	DIRITTO DI VOTO E QUORUM ASSEMBLEARI	
	ART. 28) A ciascun socio spetta un voto.	
	Hanno diritto di voto i soci che risultano iscritti nel libro	
	soci da almeno novanta giorni.	
	Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può	
	farsi rappresentare per delega scritta da altro socio, che	
	dovrà essere conservata dalla società.	
	Ogni socio non può rappresentare più di tre soci.	
	ART. 29) La delega non può essere rilasciata con il nome del	
	rappresentante in bianco.	
	Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha ef-	
	fetto anche per le successive convocazioni.	
	ART. 30) L'assemblea è regolarmente costituita con la presen-	
	za di più della metà dei soci, e delibera validamente a mag-	
	gioranza assoluta e nei casi previsti dall'articolo 2479, II	
	c. nn. 4 e 5, con il voto favorevole dei soci che rappresen-	
	tano almeno la metà del capitale sociale.	

	VERBALE DELL'ASSEMBLEA.	
	ART. 31) Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da	
	verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o rice-	
	vuto da Notaio, nelle forme e modalità previste dalla legge.	
	AMMINISTRAZIONE	
	ART. 32) La cooperativa può essere amministrata, alternativa-	
	mente, su decisione dei soci in sede della nomina:	
	- da un amministratore unico anche non socio;	
	- da un consiglio di amministrazione composto da tre a sette	
	membri, secondo il numero determinato dai soci al momento	
	della nomina;	
	- da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti	
	o da esercitarsi a maggioranza.	
	Qualora vengano nominati più amministratori senza alcuna in-	
	dicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di	
	amministrazione, si intende costituito un consiglio di ammi-	
	nistrazione.	
	Il Consiglio di Amministrazione è scelto tra i soci coopera-	
	tori o, entro i limiti di legge, tra non soci, oppure tra le	
	persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.	
	Gli Amministratori possono essere nominati a tempo indeter-	
	minato.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice	
	Presidente, qualora non vi provveda l'assemblea.	
	COMPETENZE E POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	

	ART. 33) Gli Amministratori sono investiti dei più ampi pote-	
	ri per la gestione della Società con esclusione solo di quel-	
	li riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente Statuto.	
	Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle pro-	
	prie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dal-	
	l'art. 2381 del Codice Civile, dei poteri in materia di am-	
	missione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni	
	che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o	
	più dei suoi componenti oppure ad un comitato esecutivo for-	
	mato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il conte-	
	nuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della de-	
	lega.	
	E' nei compiti del Presidente convocare il Consiglio di Ammi-	
	nistrazione, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori	
	e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle ma-	
	terie iscritte all'ordine del giorno.	
	CONVOCAZIONI E DELIBERAZIONI	
	ART. 34 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Pre-	
	sidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di	
	5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo te-	
	legramma o pec, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci	
	effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della	
	riunione.	
	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide	
	quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in	

	carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO	
	ART. 35 In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Ammini-	
	stratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazio-	
	ne approvata dal Collegio Sindacale, se nominato, nei modi	
	previsti dall'articolo 2386 del codice civile, purchè la mag-	
	gioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'as-	
	semblea.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori,	
	la convocazione dell'Assemblea deve essere fatta d'urgenza	
	dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere	
	nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.	
	In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di	
	Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea rimanendo in	
	carica fino alla sostituzione.	
	COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI	
	ART. 36 Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti a-	
	gli Amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se no-	
	minato.	
	Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del	
	Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso do-	
	vuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.	
	RAPPRESENTANZA	
	ART. 37 L'Amministratore Unico ha la rappresentanza della Co-	

	operativa di fronte ai terzi e in giudizio.	
	Quando gli amministratori costituiscono il Consiglio di Ammi-	
	nistrazione, la rappresentanza generale della società spetta	
	al Presidente.	
	Il Consiglio di Amministrazione può nominare Direttori gene-	
	rali, Institori e Procuratori Speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente.	
	Il Presidente, previa, apposita delibera del Consiglio di Am-	
	ministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli	
	atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad	
	estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al	
	riguardo.	
	In caso di amministrazione affidata a più persone che non co-	
	stituiscono il Consiglio di Amministrazione, la rappresentan-	
	za generale spetta a ciascuno degli amministratori così nomi-	
	nati, in via disgiuntiva o congiuntiva, a seconda che i pote-	
	ri di amministrazione loro attribuiti in occasione della no-	
	mina, siano da esercitarsi in via disgiuntiva o congiuntiva.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle	
	deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se no-	
	minati.	
	ORGANO DI CONTROLLO	
	ART. 38) L'assemblea dei soci, se lo riterrà opportuno o in	
	caso di obbligo di legge, nominerà un revisore o il Collegio	

	sindacale determinandone competenze e poteri, i quali dure-	
	ranno in carica tre esercizi e scadranno alla data dell'as-	
	semblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo	
	all'ultimo esercizio della loro carica. La cessazione dei	
	sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in	
	cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci sono	
	rieleggibili.	
	Nei casi in cui la nomina del collegio sindacale è obbligato-	
	ria si applicano le disposizioni in tema di società per azio-	
	ni.	
	Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di	
	due supplenti. L'assemblea dei soci che procede alla nomina,	
	designerà il Presidente del Collegio Sindacale e fisserà la	
	loro retribuzione.	
	In alternativa al collegio sindacale e fuori dai casi in cui	
	esso è obbligatorio, qualora la società nomini per il con-	
	trollo contabile un Revisore, questi deve essere iscritto	
	presso il Ministero di Giustizia. Si applicano al revisore	
	tutte le norme previste per lo stesso in materia di società	
	per azioni.	
	SCIoglimento e LIQUIDAZIONE	
	ART. 39) Lo scioglimento volontario della società è delibera-	
	to dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la	
	modifica del presente statuto.	
	ART. 40) Nel caso di cui al precedente articolo, nonchè veri-	

	ficandosi una delle altre cause di scioglimento previste dal-	
	l'art. 2484 cc, ovvero da altre disposizioni di legge o del	
	presente statuto, l'assemblea dei soci, con apposita delibe-	
	razione da adottarsi sempre con le maggioranze previste per	
	la modifica del presente atto costitutivo, stabilisce:	
	- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del	
	collegio in caso di pluralità di liquidatori;	
	- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli a cui	
	spetta la rappresentanza della società;	
	- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;	
	- i poteri dei liquidatori.	
	In caso di scioglimento si applicano le disposizioni previste	
	in materia di scioglimento di società cooperative nonchè da-	
	gli artt. 2484 ss cc, ove compatibili.	
	ART. 41) In caso di scioglimento l'intero patrimonio sociale,	
	dedotto il capitale sociale, ed i dividendi eventualmente ma-	
	turati, saranno devoluti ai fondi mutualistici per la promo-	
	zione e lo sviluppo della cooperazione.	
	ACCORDO PROGRAMMATICO DI CONCILIAZIONE	
	ART. 42) I soci convengono concordemente che, qualora sorga	
	tra di essi ovvero tra uno o più di essi e la società, ovvero	
	tra la società ed i suoi organi rappresentativi e/o di con-	
	trollo una controversia ricompresa nell'ambito delle previ-	
	sioni di cui all'art. 1 del DLG n. 5 del 2003, la stessa	
	dovrà essere sottoposta ad un tentativo preliminare di conci-	

	liazione.	
	Detto tentativo di conciliazione sarà affidato ad un organi-	
	smo di conciliazione scelto dal Presidente del Consiglio No-	
	tarile di Palermo.	
	CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
	ART. 43) In via subordinata, le eventuali controversie che	
	sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se	
	promosse da amministratori e sindaci (se nominati) ovvero nei	
	loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili	
	relativi al rapporto sociale, saranno decise da un Collegio	
	Arbitrale, composto di tre membri tutti nominati, entro tren-	
	ta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente,	
	dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha se-	
	de la società, che ne nominerà anche il Presidente.	
	Il Collegio arbitrale, così nominato, deciderà e opererà ai	
	sensi di legge.	
	NORME FINALI	
	ART. 44) Per quanto non previsto si applicano le norme di cui	
	alla legge 8 novembre 1991 n. 381 e ove compatibili le norme	
	codice civile, come disposto dall'art. 2520 c.c.	
	Firmato: Bivona Nunzia Maria - Conti Vincenzo - Bivona Gu-	
	glielmo - Mariachiara Piccione - Francesca Luciano Notaio	

31 di **31**